REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Sabrina Mostarda, quale giudice del lavoro all'udienza del 3/4/09 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 313/07 R.G.A.L. del Tribunale di L'Aquila e vertente

Tra

Et.Ro.

elettivamente domiciliato in L'Aquila, via (omissis) presso lo studio dell'avv. Fr.Ra. che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

- Ricorrente -

E

Ag. S.p.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in L'Aquila, via (omissis) presso lo studio dell'avv. Ca.Di. e rappresentata e difesa dagli avv.ti Ma.Ab. e Cr.An. per procura in calce alla copia notificata del ricorso.

- Resistente -

Oggetto: riconoscimento mansioni superiori

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16/5/07 e ritualmente notificato Et.Ro. conveniva in giudizio di fronte al Giudice del lavoro di L'Aquila la Ag. esponendo di essere stato assunto nel 1996 con qualifica di redattore di prima nomina e dal 1998 come redattore ordinario; di essersi occupato fin dall'assunzione del coordinamento dell'intera attività redazionale rispetto a tutti i servizi coperti dalla sede regionale; di aver organizzato quotidianamente il lavoro della redazione ripartendolo tra i vari redattori (10 assunti con contratti di collaborazione); di aver corretto i loro articoli assumendosene la paternità mediante la sigla identificativa e mandandoli direttamente in rete; di aver inviato la testata del giornale con accesso diretto in rete; di aver lavorato con piena interscambiabilità dei ruoli con i sig. Pa., con qualifica di capo servizio. Chiedeva quindi la declaratoria del diritto all'inquadramento nella qualifica di capo redattore dal giugno 1997 o in subordine di capo servizio.

Si costituiva in giudizio l'Ag. la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Veniva quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale.

All'odierna udienza dopo la discussione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

La domanda si fonda sull'art. 2103 c.c., il quale prevede il diritto alla promozione automatica del lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo.

Secondo un primo indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte ai fini dell'acquisizione del diritto di cui all'art. 2103 c.c. occorre accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. n. 7007/1987).

In caso di mansioni promiscue, la qualifica va attribuita in base alle mansioni con carattere di prevalenza, da apprezzare concorrendo il criterio quantitativo con quello qualitativo, in relazione alla natura della prestazione concretamente espletata (Cass. n. 2757/95).

Il ricorrente è inquadrato come redattore la cui figura è prevista all'art. 5 del ccnl come colui che (nelle redazioni decentrate) ha il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali, una o più pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché di provvedere alla titolazione ed alla impostazione del menabò. ..

Negli uffici di corrispondenza inoltre, i redattori provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che forniscono alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi ed inchieste.

Il "capo redattore" è colui il quale ha il compito "di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale ... secondo le disposizioni impartite dalla direzione ...; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare "le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza".

Il "capo servizio" (art. 11) è colui al quale è "attribuita la responsabilità di un determinato servizio. redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2 con il computo di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra sia i stata riconosciuta per scritto la qualifica di capo - servizio".

Di sicuro per l'Et. non ricorre la qualifica di capo - redattore: al ricorrente non è stato mai attribuito il compito di dirigere la redazione, tanto che il punto di riferimento per la redazione" centrale è sempre e solo stato il Pa.

Non si vede come possa definirsi pertanto capo redattore il ricorrente, quando egli stesso di fatto era sottordinato al Pa. (peraltro neanche capo redattore, bensì capo servizio).

Il Pa. stesso ha affermato di occuparsi - quale attività in più rispetto al ricorrente -, della gestione amministrativa dell'ufficio (le proposte di compensi ai collaboratori, il resoconto economico dell'ufficio, i pagamenti, l'approvvigionamento del materiale), di aver diretto la dimafonista fino a due anni fa quando poi la direzione della stessa è passata a Roma.

Ha quindi affermato che nonostante con l'Et. vi sia un'organizzazione di tipo collaborativo con ripartizione dei compiti in uguale misura (rapporti con i collaboratori, revisione dei pezzi, correzione e intitolazione) "la responsabilità del servizio" è però sempre la sua, anche per le attività svolte dal Et.

La circostanza peraltro è stata confermata dal teste Ma. il quale ha affermato che alla sede centrale l'unico responsabile per L'Aquila era il Pa. (sotto tutti i profili di responsabilità, anche quelli eventuali a rilevanza penale).

Il Pa. ha quindi riferito di essere l'unico ad effettuare l'invio delle notizie locali a rilevanza nazionale in rete, tanto che se arriva una notizia del genere in sua assenza, l'Et. non può far altro che inviarla ad un redattore a Roma e non può immetterle in rete: ci si chiede quindi che responsabilità possa avere egli del servizio se non può neanche gestire un'eventuale notizia a carattere nazionale che arrivi in redazione. ...

Che la ripartizione fra l'Et. ed il Pa. sia stata attuata fra i due condividendo una ripartizione del lavoro meramente redazionale uguale, quanto alla ricezione dell'elaborato dei collaboratori, non vale certo a sminuire l'importanza del Pa. che era è rimane a tutti gli effetti il responsabile della redazione.

D'altro canto non è affatto emerso, così come sostento in ricorso, che fra l'Et. ed il Pa. vi sia una "totale autonomia e indipendenza nella gestione del lavoro .... oltreché una completa interscambiabilità nei rapporti con i collaboratori ..", tanto che la responsabilità finale sia dei pezzi dell'Et. sia di quelli dei collaboratori era sempre e comunque del Pa. (che ne avrebbe risposto anche penalmente, e non certo il ricorrente).

E' poi del tutto condivisibile l'affermazione della Ag. di cui alle note difensive secondo la quale non sarebbe neanche concepibile, oltre che ad essere rimasta sfornita di prova, la circostanza secondo la quale una redazione possa essere composta da due capi redazione del tutto autonomi ed indipendenti fra di loro (circostanza comunque smentita dal Pa. e dal Ma., i quali hanno evidenziato appunto che solo il primo era comunque il responsabile della redazione).

Si evidenzia peraltro che l'art. 11 richiede che il capo redattore abbia la direzione e ordinamento de "le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza" e la pluralità delle strutture serve anche alla diversificazione rispetto alla figura del capo servizio il quale ha la responsabilità a carattere continuativo "di una redazione decentrata" ed ha alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi ecc. ..

Quanto poi alla figura del capo servizio valgono in parte le conclusioni di cui sopra (emergendo pur sempre che il Pa. era il responsabile della redazione) si evidenzia che la norma presuppone la responsabilità di un determinato servizio e contestualmente l'avere alle dipendenze collaboratori fissi.

In realtà l'Et. non aveva la responsabilità di alcun "determinato servizio redazionale" (essendo il responsabile in tutto e per tutto, tenendo conto peraltro della ristrette dimensioni della redazione .....) né aveva alcun collaboratore fisso alle sue dipendenze proprio in quanto a L'Aquila non vi era alcun collaboratore fisso ex art. 2 ccnl: non è pertanto possibile che il ricorrente si sia occupato di fornire le "opportune direttive" a questa tipologia di personale.

Vale la pena di evidenziare che questa figura secondi il ceni realizza una rapporto di lavoro dipendente con "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di servizio", anche se non vi è "opera giornalistica quotidiana".

E' del tutto pacifico che a L'Aquila non vi erano collaboratori fissi, bensì solo autonomi: questi ultimi, per definizione (e comunque fino a prova contraria, non certo fornita dal ricorrente) non dovevano essere coordinati, non avevano alcun vincolo di dipendenza essendo appunto autonomi. Anzi, per i collaboratori autonomi l'Ag. ha sempre comunicato (doc. 1 e 2 fasc. res.) il divieto di impartire direttive, con la conseguenza

che non vi era fra gli stessi alcuna "ripartizione dei lavori", inviando il collaboratore autonomo il pezzo a sua scelta: né d'altro canto il ricorrente ha offerto o chiesto di offrire una prova contraria.

Inoltre l'attività volta alla correzione del testo del collaboratore, integrazione e titolazione fa parte anche dell'attività del redattore, con la conseguenza che non può certo ritenersi decisivo il fatto che il ricorrente ricevesse i pezzi dei collaboratori, li correggesse ecc. .. La redazione di L'Aquila era in realtà costituita solo dal Pa., dall'Et. e dalla dimafonista, (peraltro diretta prima dal solo Pa. e poi dalla sede centrale): considerato che il Pa. era il capo servizio, non è del tutto chiaro quali altri soggetti il ricorrente possa aver diretto e coordinato. ..

Inoltre lo stesso Pa. ha dichiarato di aver diluito le ferie nel corso degli anni e non in periodi continuativi, con la conseguenza che in ogni caso anche quantitativamente, non si son verificati i presupposti dell'art. 2103 c.c. pur ipotizzandoli per il periodo di sostituzione del Pa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.000,00 oltre iva e cap.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando:

1) Rigetta il ricorso;

2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 oltre iva e cap.

Così deciso in L'Aquila il 3 aprile 2009.

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2009.